

Repertorio N. 37.000

Raccolta n. 15.786

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"Capannori Servizi Società a responsabilità limitata"

- a socio unico -

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno **ventitrè dicembre duemilasedici**, in Lucca, Viale Cadorna n.78, nel mio studio alle ore dieci.

Avanti a me **dott. Francesco De Stefano**, Notaio in Lucca, iscritto nel Ruolo del Distretto di Lucca,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della società **"Capannori Servizi Società a responsabilità limitata" - a socio unico** - con sede in Capannori, frazione Segromigno in Monte, Via Nuova n.44/a, capitale sociale **Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)**, interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 02042140463, numero REA LU-192019, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO PROTOCOLLO 1607 DEL 13.12.2016

- 1. Esame e risultato anno 2015: delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Scadenza durata della società, art.5 comma 1 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti**
- 3. Modifiche statutarie ai sensi del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" Dlgs. 175/2016 - delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Rinnovo dell'organo Amministrativo - delibere inerenti e conseguenti**
- 5. Rinnovo dell'organo di controllo - delibere inerenti e conseguenti**
- 6. esame e approvazione budget economico anno 2017.**

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi del Vigente Statuto Sociale, **Pagnini Moreno**, nato a Capannori il 21 dicembre 1961, Amministratore Unico della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il presente verbale.

Io notaio dò atto di quanto segue.

Il Presidente,

RILEVA

- la regolare convocazione dell'assemblea a norma di Statuto **DA' ATTO CHE SONO PRESENTI**

a) - l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale:

- **"Comune di Capannori"**, con sede in Capannori, Piazza Aldo Moro n.1, partita iva e codice fiscale 00170780464, in persona dell'assessore Ilaria Carmassi, nata a Lucca il 18 marzo 1980 domiciliata per la carica presso la sede dell'ente giusta delega del Sindaco protempore in data odierna (delega agli atti sociali), a questo atto legittimata in virtù della carica, dei poteri che le derivano dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici dell'ente;

b) - l'organo Amministrativo in persona di esso Amministratore Unico;

c) - per l'Organo di Controllo il Revisore Unico:

- **Marchi Marco**, nato a Lucca il 28 ottobre 1962, domiciliato in Lucca, Sant'Anna, Via Pisana Traversa I n.18, codice fiscale MRC MRC 62R28 E715N.

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Gli intervenuti si dichiarano preliminarmente informati di tutti i punti dell'ordine del

**Registrato a Lucca
il 27/12/2016
al n. 9855
Serie 1T**

**Depositato al R.I.
di Lucca il
27/12/2016
prot. n. 32198/2016**

giorno in modo pieno e completo ed autorizzano il Presidente a trattare unitariamente i punti 1 e 6 dello stesso.

Il Presidente apre quindi la discussione e sottolinea che la **"Situazione economica pre consuntiva anno 2016"** evidenzia un utile in corso di formazione per l'anno medesimo pari a circa Euro 190.000,00 (centonovantamila virgola zero zero); il previsto risultato positivo di esercizio consente il recupero integrale delle perdite consolidate nel bilancio 2015 e quindi, allontana la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 2482 bis c.c. per cui non impone all'Amministratore Unico né all'assemblea di deliberare in tema. Proseguendo la sua esposizione sul punto dell'ODG il Presidente, rappresenta all'assemblea i contenuti dell'analisi economica previsionale anno 2017; detta analisi elaborata sulla base delle gestioni dei servizi attualmente in essere, evidenzia un risultato economico negativo, ante imposte ed al netto del contributo del Comune di Capannori, di circa Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

Il presidente passa alla trattazione dei punti 2 e 3 dell'Ordine del Giorno e richiama la delibera del Consiglio Comunale n.95 (proposta di delibera n.511/2016) approvata nella seduta del 21 dicembre 2016, immediatamente esecutiva, illustrandone analiticamente il contenuto, gli aspetti giuridici e quelli gestionali a tutti gli intervenuti.

Continuando la sua esposizione il Presidente espone all'assemblea la proposta di deliberazione da assumersi in forza della richiamata delibera, che prevede le seguenti modifiche degli articoli del vigente Statuto Sociale indicati di seguito:

- **dell'articolo 3 comma 3**, oggi del seguente tenore:

"3. La società realizza la parte più importante della propria attività con il Comune di Capannori socio unico titolare del capitale sociale."

da modificarsi come segue:

"3. La società realizza oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Capannori socio unico titolare del capitale sociale. L'eventuale produzione di servizi ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

- **dell'articolo 4 comma 1, 2 e 3**, oggi del seguente tenore:

"1. La società ha per oggetto l'erogazione dei servizi pubblici locali del Comune di Capannori, ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali. Non sono comprese nell'oggetto sociale le erogazioni espressamente escluse dal Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e da altre disposizioni inderogabili di legge.

2. In particolare la società effettuerà la gestione dei seguenti servizi comunali:

- Residenza anziani "A. Gori" di Marlia.
- Farmacia comunale.
- Piscina comunale.
- Scuola civica di musica.

3. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Comune di Capannori, in riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti."

da modificarsi come segue:

"1. La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Capannori. L'organizzazione e gestione dei servizi di interesse generale prodotti può avvenire attraverso il contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. In particolare, la società effettuerà la gestione dei seguenti servizi comunali:

- Residenza anziani "A. Gori" di Marlia.
- Centro Diurno per Anziani "Il Melograno" di Marlia.

3. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Comune di Capannori, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1."

- **dell'articolo 7**, oggi del seguente tenore:

"1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale o Revisore Unico, se nominati."

da modificarsi come segue:

"1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale o Revisore Unico.

2. L'organo amministrativo e' costituito, di norma, da un amministratore unico. L'eventuale nomina di un consiglio di amministrazione è vincolata alla compatibilità con la normativa vigente. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

- **dell'articolo 17 comma 2**, oggi del seguente tenore:

"2. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge."

da modificarsi come segue:

"2. Le deleghe operative sono attribuite all'amministratore unico o ad un unico componente del Consiglio di Amministrazione, salva comunque l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea."

- **dell'articolo 19 comma 2**, oggi del seguente tenore:

"2. L'assemblea assegna agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l'esercizio, nonché può determinare un'indennità per la cessazione anticipata dalla carica e deliberare l'accantonamento al relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci."

- **da modificarsi come segue:**

"2. L'assemblea assegna agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l'esercizio, comunque non deliberato dopo lo svolgimento dell'attività. Non potranno, comunque, essere corrisposti trattamenti di fine mandato.",

- **dell'articolo 20**, oggi del seguente tenore:

"Organo di controllo

1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore .

2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria."

- **da modificarsi come segue:**

"Organo di controllo

1. La società deve nominare il collegio sindacale o il revisore unico."

- **dell'articolo 21, comma 1 e 3**, oggi del seguente tenore:

"Composizione e durata.

1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione della società sarà controllata dal Collegio Sindacale...

3. Nei casi di nomina tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ed avere gli stessi requisiti validi per la nomina di revisore dell'ente locale....”

- da modificarsi ed integrarsi come segue:

"Composizione e durata.

1. La gestione della società sarà controllata dal Collegio Sindacale o dal Revisore Unico...

omissis

3. I sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il MEF, ed avere gli stessi requisiti validi per la nomina dei revisori dell'ente locale.

omissis

8. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai sindaci.

9. Si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.”

- dell'articolo 25, comma 1 oggi del seguente tenore:

"Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

...omissis"

- da modificarsi ed integrarsi come segue:

"Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il MEF.

omissis

3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o di corrispondere trattamenti di fine mandato.

4. Si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.”

- dell'articolo 13, da integrarsi come segue:

"4. Gli amministratori non possono comunque essere dipendenti del Comune di Capannori.

Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

5. Nella scelta degli amministratori è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno dal Comune di Capannori. La scelta degli amministratori da eleggere è comunque effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120".

Il Presidente conclude la sua esposizione richiamando le ragioni, espone nella richiamata delibera del Consiglio Comunale, che impongono la proroga della scadenza della società dalla originaria data del trentuno dicembre duemila sedici al trentuno dicembre duemilacinquanta con conseguente modifica dell'art.5 dello Statuto Sociale.

A questo punto Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su rinnovi dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo come da punti 4 e 5 dell'Ordine del Giorno.

Segue la discussione.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria della società **"Capannori Servizi Società a responsabilità limitata" - a socio unico -**

UDITA ED APPROVATA

la relazione illustrativa dell'Amministratore Unico,

PRESO ATTO ED APPROVATA

la relazione dell'Amministratore Unico e la *"Situazione economica pre consuntiva anno 2016"* - che si allega al presente verbale alla lettera **"A"**,

PRESO ATTO ED APPROVATA

l'analisi economica previsionale anno 2017 - che si allega al presente verbale alla lettera **"B"**,

PRESO, ALTRESI', ATTO

della non ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 2482 bis c.c.

DELIBERA

1. Sono modificati i seguenti articoli dello Statuto sociale:

- **articolo 3 comma 3;**
- **articolo 4 comma 1, 2 e 3;**
- **articolo 7;**
- **articolo 13;**
- **articolo 17 comma 2,**
- **articolo 19 comma 2;**
- **articolo 20;**
- **articolo 21, comma 1 e 3;**
- **articolo 25, comma 1;**

come segue:

Articolo 3

Controllo pubblico

1. La società **"Capannori Servizi Società a responsabilità limitata"** è una società che opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti e, pertanto, il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale, ai sensi di quanto specificato nell'art. 6 del presente statuto.

3. La società realizza oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti

ad essa affidati dal Comune di Capannori socio unico titolare del capitale sociale. L'eventuale produzione di servizi ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

4. Il controllo "analogo" è esercitato da parte del socio unico con strumenti, modalità e frequenza indicate nel presente articolo e negli altri contenuti nello Statuto concernenti la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi pubblici, l'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, l'audizione del Presidente, degli

amministratori delegati e del direttore generale, ove nominati; queste ultime saranno effettuate con frequenze e modalità di cui all'art. 17.

5. Il controllo "analogo" si intende esercitato dal socio unico tramite tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto che consentono il governo della società da parte del socio; in particolare, si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo) di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) di verifica (controllo successivo) con i tempi e le modalità di cui ai successivi commi 6, 7, 8, 9, tenuto conto altresì degli articoli 8 e 9, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune di Capannori.

6. Il controllo preventivo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) la società affidataria provvede ad inviare all'organismo di controllo indicato dal Comune, con gli stessi tempi previsti per i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci ed il relativo materiale necessario all'adozione della decisione.

7. Il controllo contemporaneo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) l'organismo di controllo ha l'obbligo di riferire semestralmente agli organi dell'amministrazione sull'esito dell'attività di controllo da esso esercitata, anche ai fini del controllo politico da esercitare sulla medesima. A tal fine il responsabile dell'ufficio può procedere a convocare incontri periodici con la società affidataria volti all'acquisizione del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di controllo;

b) la società affidataria deve fornire periodicamente al competente ufficio comunale ogni informazione da esso richiesta ai fini dell'esercizio del controllo ed è tenuta, altresì, a far accedere il responsabile di detto ufficio, o suoi delegati, a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività di controllo ed a fornire loro tutte le informazioni utili e comunque richieste.

8. Il controllo successivo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) la società affidataria, presenta all'organismo di controllo i documenti previsti all'art. 17, comma 7 del presente statuto;

b) la società affidataria provvede ogni anno, entro trenta giorni dalla loro approvazione, ad inviare all'organismo copia del bilancio, corredata dalla relazione del Collegio Sindacale;

c) la società affidataria provvede, altresì, ad inviare all'organismo copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci entro sette giorni dal loro svolgimento e, negli stessi termini, provvede a fornire informazioni circa dimissioni, revoca e nuove nomine di amministratori della società.

9. L'organismo di controllo analogo, qualora ravvisi, nell'esercizio della propria attività di controllo, alcune irregolarità, dopo aver esperito ogni utile confronto teso al chiarimento con la società affidataria, provvede prontamente a segnalarle agli organismi dell'amministrazione a seconda della natura delle irregolarità riscontrate.

10. Il socio unico, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune di Capannori, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Capannori. L'organizzazione e gestione dei servizi di interesse generale prodotti può avvenire attraverso il contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. In particolare, la società effettuerà la gestione dei seguenti servizi comunali:

- Residenza anziani "A. Gori" di Marlia.
- Centro Diurno per Anziani "Il Melograno" di Marlia

3. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Comune di Capannori, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1.

4. Può inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente il Comune di Capannori nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente dall'Ente Locale, e ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, compresi i diritti di utilizzo degli stessi.

5. La società può altresì:

- svolgere qualsiasi altro servizio pubblico locale di competenza comunale che il Comune intenda affidare con apposita convenzione;
- fornire, in quanto attività strumentale a quella principale, la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende ed Enti che operano in settori simili o collegati al proprio;
- assumere, in quanto attività strumentale a quella principale, anche altre commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione, previo assenso dell'assemblea dei soci;
- provvedere, in quanto attività strumentale a quella principale, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, compresa la formazione professionale.

6. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

7. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

8. La società può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, purché siano rispettati i principi di cui all'art. 3 comma 3 del presente statuto.

9. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale e rilasciare, anche a favore di terzi, garanzie reali e personali.

Articolo 7

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;

- il Collegio Sindacale o Revisore Unico.

2. L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'eventuale nomina di un consiglio di amministrazione è vincolata alla compatibilità con la normativa vigente. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 13

Organo amministrativo

1. La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque amministratori.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.

3. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

4. Gli amministratori non possono comunque essere dipendenti del Comune di Capannori.

Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

5. Nella scelta degli amministratori è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno dal Comune di Capannori. La scelta degli amministratori da eleggere è comunque effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120

Articolo 17

Poteri e obblighi dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

2. Le deleghe operative sono attribuite all'amministratore unico o ad un unico componente del

Consiglio di Amministrazione, salva comunque l'attribuzione di deleghe al Presidente ove

preventivamente autorizzata dall'assemblea.

3. L'organo amministrativo ha la facoltà di nominare e/o revocare il mandato del direttore generale che ha la responsabilità operativa gestionale della società, il quale potrà assumere la funzione di institore o procuratore e sarà assunto ai sensi di legge; potrà altresì affidare il mandato a consulenti, a procuratori, a institori, per categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

4. Nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

5. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte del comune di Capannori, ai sensi di quanto previsto dall'art.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

. entro il 31 ottobre di ciascun anno solare trasmetterà all'Assemblea la proposta di Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società (di seguito Piano Operativo) per l'anno di esercizio successivo;

. entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione della società invierà all'Amministrazione Comunale una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi primi sei mesi di esercizio, correlato di una relazione sull'andamento della società e sullo stato d'avanzamento degli investimenti programmati, evidenziando gli scostamenti rispetto al Piano

Operativo;

· entro il 31 ottobre, tale relazione, eventualmente recependo i correttivi indicati dall'Amministrazione comunale, è presentata in Assemblea, come previsto nel precedente art. 9;

· con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione renderà alla Giunta Comunale sull'andamento della società.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. L'assemblea assegna agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l'esercizio, comunque non deliberato dopo lo svolgimento dell'attività. Non potranno comunque essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

Articolo 20

Organo di controllo

1. La società deve nominare il collegio sindacale o il revisore unico.

Articolo 21

Composizione e durata.

1. La gestione della società sarà controllata dal Collegio Sindacale o dal Revisore Unico.

2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

3. I sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il MEF, ed avere gli stessi requisiti validi per la nomina dei revisori dell'ente locale.

4. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. I sindaci sono rieleggibili una sola volta.

7. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

8. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai sindaci.

9. Si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.

Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il MEF.

2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

3. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o di corrispondere trattamenti di fine mandato.

4. Si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di

incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.

2. E' prorogata la durata della società fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

E', pertanto, modificato come segue il relativo articolo dello Statuto Sociale.

"Articolo 5

Durata

1. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile."

3. E' approvato il nuovo testo di Statuto Sociale nella versione aggiornata dalla cui lettura io Notaio sono espressamente dispensato dall'assemblea e dal comparente; tale testo si allega al presente atto alla lettera "C".

3. E' nominato Amministratore Unico per il prossimo triennio e quindi, con scadenza alla data di approvazione del Bilancio dell'anno 2019 (duemiladiciannove) con conferma dei compensi e modalità attualmente previsti:

- **Pagnini Moreno**, nato a Capannori il 21 dicembre 1961, domiciliato in Lucca, Sant'Anna, Via Pisana n.345, codice fiscale PGN MRN 61T21 B648D, il quale accetta la carica dichiarando che a suo carico non ostano motivi di incompatibilità od ineleggibilità.

4. E' Revisore Unico per il prossimo triennio e quindi, con scadenza alla data di approvazione del Bilancio dell'anno 2019 (duemiladiciannove) con conferma dei compensi e modalità attualmente previsti:

- **Marchi Marco**, nato a Lucca il 28 ottobre 1962, domiciliato in Lucca, Sant'Anna, Via Pisana Traversa I n.18, codice fiscale MRC MRC 62R28 E715N.

5. Sono delegati all'Amministratore Unico tutti i poteri occorrenti per dare attuazione alle presenti delibere."

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti trenta.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Del presente atto da me Notaio scritto su quattro fogli per pagine tredici ho dato lettura, presente l'Assemblea, al costituito, che l'approva. Sottoscritto alle ore undici e minuti quaranta.

Firmati: Moreno Pagnini -


--- Francesco De Stefano - Notaio - sigillo ---

BUDGET ECONOMICO 2017 - BOZZA

ALLEGATO "B"
AL N. 15786
DELLA RACCOLTA

	8059 SEDE	8060 CRM	8061 DIURNO	8064 PISCINA	8066 CIVICA	SRL
VALORE DELLA PRODUZIONE	0	2.476.107	320.324	594.400	100.500	3.491.331
CONTRIBUTI C/ESERCIZIO		0			2.000	2.000
ACQUISTI MATERIE E MERCI	-3.000	-280.500	-21.630	-39.600	-300	-345.030
COSTI PER SERVIZI	-71.268	-2.290.823	-241.500	-507.777	-132.628	-3.243.996
COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI		0	-1.600		0	-1.600
ONERI DIVERSI	-3.660	-2.000		-2.100	-1.500	-9.260
COSTO DEL PERSONALE	-80.353	-193.000	-32.000	-28.205	-34.000	-367.558
AMM. TI E SVALUTAZIONI	-1.300	-15.100		-4.500	-1.100	-22.000
GEST. FINANZIARIA	-500	-700		-3.500	-1.000	-5.700
GEST. STRAORDINARIA	0	-3.000			0	-3.000
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-160.081	-309.016	23.594	8.718	-68.028	-504.812

Mosca Fajini



ALLEGATO "C" all'atto n.15.786 della RACCOLTA

STATUTO

Capannori Servizi Srl

TITOLO I

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "**Capannori Servizi Società a responsabilità limitata**" che potrà essere abbreviata in "**C.S. S.r.l.**"

2. La società svolge le attività di cui all'art. 4 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali nell'interesse del Socio Unico che detiene interamente il capitale sociale.

Articolo 2

Sede

1. La società ha sede nel Comune di Capannori.

2. Il domicilio del socio per quanto riguarda i suoi rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3

Controllo pubblico

1. La società "**Capannori Servizi Società a responsabilità limitata**" è una società che opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti e, pertanto, il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale, ai sensi di quanto specificato nell'art. 6 del presente statuto.

3. La società realizza oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Capannori socio unico titolare del capitale sociale. L'eventuale produzione di servizi ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il controllo "analogo" è esercitato da parte del socio unico con strumenti, modalità e frequenza indicate nel presente articolo e negli altri contenuti nello Statuto concernenti la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi pubblici, l'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, l'audizione del Presidente, degli amministratori delegati e del direttore generale, ove nominati; queste ultime saranno effettuate con frequenze e modalità di cui all'art. 17.

5. Il controllo "analogo" si intende esercitato dal socio unico tramite tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto che consentono il governo della società da parte del socio; in particolare, si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo) di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) di verifica (controllo successivo) con i tempi e le modalità di cui ai successivi commi 6, 7, 8, 9, tenuto conto altresì degli articoli 8 e 9, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune di Capannori.

6. Il controllo preventivo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) la società affidataria provvede ad inviare all'organismo di controllo indicato dal

Comune, con gli stessi tempi previsti per i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci ed il relativo materiale necessario all'adozione della decisione.

7. Il controllo contemporaneo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) l'organismo di controllo ha l'obbligo di riferire semestralmente agli organi dell'amministrazione sull'esito dell'attività di controllo da esso esercitata, anche ai fini del controllo politico da esercitare sulla medesima. A tal fine il responsabile dell'ufficio può procedere a convocare incontri periodici con la società affidataria volti all'acquisizione del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di controllo;

b) la società affidataria deve fornire periodicamente al competente ufficio comunale ogni informazione da esso richiesta ai fini dell'esercizio del controllo ed è tenuta, altresì, a far accedere il responsabile di detto ufficio, o suoi delegati, a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività di controllo ed a fornire loro tutte le informazioni utili e comunque richieste.

8. Il controllo successivo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) la società affidataria, presenta all'organismo di controllo i documenti previsti all'art. 17, comma 7 del presente statuto;

b) la società affidataria provvede ogni anno, entro trenta giorni dalla loro approvazione, ad inviare all'organismo copia del bilancio, corredata dalla relazione del Collegio Sindacale;

c) la società affidataria provvede, altresì, ad inviare all'organismo copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci entro sette giorni dal loro svolgimento e, negli stessi termini, provvede a fornire informazioni circa dimissioni, revoca e nuove nomine di amministratori della società.

9. L'organismo di controllo analogo, qualora ravvisi, nell'esercizio della propria attività di controllo, alcune irregolarità, dopo aver esperito ogni utile confronto teso al chiarimento con la società affidataria, provvede prontamente a segnalarle agli organismi dell'amministrazione a seconda della natura delle irregolarità riscontrate.

10. Il socio unico, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune di Capannori, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Capannori. L'organizzazione e gestione dei servizi di interesse generale prodotti può avvenire attraverso il contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. In particolare, la società effettuerà la gestione dei seguenti servizi comunali:

- Residenza anziani "A. Gori" di Marlia.
- Centro Diurno per Anziani "Il Melograno" di Marlia.

3. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Comune di Capannori, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1.

4. Può inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente il Comune di Capannori nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali,

ove delegata espressamente dall'Ente Locale, e ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, compresi i diritti di utilizzo degli stessi.

5. La società può altresì:

- svolgere qualsiasi altro servizio pubblico locale di competenza comunale che il Comune intenda affidare con apposita convenzione;
- fornire, in quanto attività strumentale a quella principale, la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende ed Enti che operano in settori simili o collegati al proprio;
- assumere, in quanto attività strumentale a quella principale, anche altre commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione, previo assenso dell'assemblea dei soci;
- provvedere, in quanto attività strumentale a quella principale, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, compresa la formazione professionale.

6. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

7. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

8. La società può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, purché siano rispettati i principi di cui all'art. 3 comma 3 del presente statuto.

9. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale e rilasciare, anche a favore di terzi, garanzie reali e personali.

Articolo 5

Durata

1. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.
2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

TITOLO II

Articolo 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di **Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)**.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con deliberazione del socio unico, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.
3. Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili per atto fra vivi.
4. Il socio unico Comune di Capannori è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale. Non produce pertanto effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote di capitale a soggetti diversi dal socio unico Comune di Capannori.
5. La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte

di enti pubblici. Inoltre può acquisire dal socio unico sia finanziamenti in conto capitale che contributi in conto esercizio, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa alla emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dal socio unico nel rispetto delle specifiche attribuzioni di cui all'art. 42 del T.U.E.L..

TITOLO III

Articolo 7

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale o Revisore Unico.

2. L'organo amministrativo e' costituito, di norma, da un amministratore unico. L'eventuale nomina di un consiglio di amministrazione è vincolata alla compatibilità con la normativa vigente. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 8

Assemblea

1. L'assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che l'organo amministrativo vorrà sottoporre alla sua approvazione. Le decisioni, assunzioni e deliberazioni dell'assemblea avvengono nel rispetto delle attribuzioni degli organi di riferimento di cui agli articoli 42 e 48 del T.U.E.L., in ossequio alle competenze di cui all'art. 50 del T.U.E.L..

2. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva del socio unico Comune di Capannori:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;
- b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente;
- c) l'approvazione degli atti di indirizzo contenuti nel Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società che tracciano le linee programmatiche afferenti gli investimenti e la gestione della società elaborati dagli amministratori nominati;
- d) la determinazione del compenso all'organo amministrativo;
- e) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico;
- f) le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato;
- g) le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la trasformazione;
- i) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
- j) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;

k) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;

l) l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società.

3. Il coinvolgimento di ogni organo competente di cui al precedente comma 1 avviene secondo le modalità opportunamente fissate in atti di indirizzo, deliberazioni e regolamenti del Comune di Capannori e ai sensi di quanto stabilito nei successivi artt. 9, 17 e 18.

Articolo 9

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nella Regione Toscana o in Regioni ad essa limitrofe, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o, in alternativa, in un quotidiano nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

2. In alternativa alle modalità previste nel precedente comma 1, la convocazione dell'Assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato al socio, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Informativa della convocazione dell'assemblea deve essere inoltrata nei medesimi tempi al Presidente del Consiglio Comunale.

3. L'assemblea deve essere convocata una volta all'anno per l'approvazione del bilancio secondo quanto previsto all'art. 26.

4. Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno due volte l'anno:

. entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del Piano Operativo annuale di Sviluppo della Società per l'anno successivo, ai sensi del successivo art.17;

. entro il 31 ottobre di ciascun anno, per la presentazione da parte dell'organo amministrativo della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio ai sensi del successivo art.17.

Articolo 10

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in loro assenza da persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 11

Deleghe

1. Il socio unico può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

2. La rappresentanza può essere conferita ad amministratori dell'ente locale socio unico.

Articolo 12

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13

Organo amministrativo

1. La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque amministratori.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.
3. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.
4. Gli amministratori non possono comunque essere dipendenti del Comune di Capannori.

Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

5. Nella scelta degli amministratori è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno dal Comune di Capannori. La scelta degli amministratori da eleggere è comunque effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Articolo 14

Durata della carica, revoca, cessazione

1. Gli amministratori restano in carica tre anni, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.
2. Gli amministratori sono rieleggibili.
3. La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei soci, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Articolo 15

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera di norma in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. Al Consiglio di Amministrazione devono essere invitati i componenti della giunta comunale i quali possono partecipare senza diritto di voto.
2. La convocazione deve essere fatta almeno sei giorni feriali prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma; in caso di urgenza la convocazione

dovrà essere effettuata almeno tre giorni prima, anche via telefax o posta elettronica. Della convocazione viene, con le stesse modalità, dato avviso ai sindaci, nonché ai componenti della Giunta Comunale, oltre che all'organismo del controllo analogo, come previsto all'art. 3.

3. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

4. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se nominati, purché risultino avvertiti con le modalità sopra descritte i componenti della Giunta Comunale.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica; a parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori e devono essere comunicate al socio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere altresì adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, nonché a tutti i componenti della Giunta Comunale, adeguata informazione sia durante l'iter formativo della decisione sia della decisione medesima una volta adottata o respinta.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato.

5. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

6. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società. Tali decisioni devono essere comunicate al socio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Poteri e obblighi dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

2. Le deleghe operative sono attribuite all'amministratore unico o ad un unico componente del Consiglio di Amministrazione, salva comunque l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

3. L'organo amministrativo ha la facoltà di nominare e/o revocare il mandato del direttore generale che ha la responsabilità operativa gestionale della società, il quale potrà assumere la funzione di institore o procuratore e sarà assunto ai sensi di legge; potrà altresì affidare il mandato a consulenti, a procuratori, a institori, per categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

4. Nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

5. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte del comune di Capannori, ai sensi di quanto previsto dall'art.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

. entro il 31 ottobre di ciascun anno solare trasmetterà all'Assemblea la proposta di Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società (di seguito Piano Operativo) per l'anno di esercizio successivo;

. entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione della società invierà all'Amministrazione Comunale una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi primi sei mesi di esercizio, correlato di una relazione sull'andamento della società e sullo stato d'avanzamento degli investimenti programmati, evidenziando gli scostamenti rispetto al Piano Operativo;

. entro il 31 ottobre, tale relazione, eventualmente recependo i correttivi indicati dall'Amministrazione comunale, è presentata in Assemblea, come previsto nel precedente art. 9;

. con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione renderà conto alla Giunta Comunale sull'andamento della società.

Articolo 18

Rappresentanza

1. La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori nei limiti delle deleghe loro conferite.

3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai procuratori e agli institori ove nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. L'assemblea assegna agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l'esercizio, comunque non deliberato dopo lo svolgimento dell'attività. Non potranno comunque essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

Articolo 20

Organo di controllo

1. La società deve nominare il collegio sindacale o il revisore unico.

Articolo 21

Composizione e durata.

1. La gestione della società sarà controllata dal Collegio Sindacale o dal Revisore Unico.

2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina

dello stesso collegio.

3. I sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il MEF, ed avere gli stessi requisiti validi per la nomina dei revisori dell'ente locale.

4. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. I sindaci sono rieleggibili una sola volta.

7. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

8. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai sindaci.

9. Si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.

Articolo 22

Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 23

Cessazione dalla carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 24

Competenze e doveri del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.. Le funzioni di controllo contabile sono attribuite al collegio sindacale salvo diversa decisione dei soci in merito. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 25

Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il MEF.
2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.
3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o di corrispondere trattamenti di fine mandato.
4. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.

TITOLO IV

Articolo 26

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO V

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
 - per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
 - per deliberazione dell'assemblea;
 - per le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - il numero dei liquidatori;
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - a chi spetta la rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - gli eventuali limiti ai poteri del/i liquidatore/i.

Articolo 28

Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.

Firmati: Moreno Pagnini -

--- Francesco De Stefano - Notaio - sigillo ---